

CONVENZIONE

TRA

Il Parco Archeologico di Pompei, di seguito denominato PAP, con sede in Pompei, Via Plinio 26, 80045, C.F. 90083400631, nella persona del Direttore Generale, dott. Gabriel Zuchtriegel, e domiciliato per la carica presso il Parco;

E

Il FAI - FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO ETS, con sede legale in Milano, Via Carlo Foldi, 2, C.F. 80102030154, P. IVA 04358650150, nella persona del Direttore Generale, Dott. Davide Usai, munito dei necessari poteri, d'ora in poi denominato singolarmente "FAI" e congiuntamente "Parti"

PREMESSO CHE

- Ai sensi dell'art. 112, comma 9 del D.Lgs. 42/2004 *"Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"*;
- l'art. 3, comma 1 dello Statuto del PAP prevede, tra l'altro, che il Parco svolga attività volte a *"promuovere iniziative miranti a rendere il Parco un luogo attivo, capace di assicurare la valorizzazione e la fruizione del patrimonio, nonché la crescita culturale, lo sviluppo civile, sociale ed economico"*;
- il FAI è una Fondazione riconosciuta come Persona Giuridica con D.P.R. n.941 del 3 dicembre 1975, pubblicato sulla G.U. del 5 aprile 1976 n.89, iscritta il 28 febbraio 2022 al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117, rep. n. 2092, C.F. 80102030154, alla sezione "g - Altri enti del Terzo settore" di cui all'art. 46 D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117;
- In particolare, il FAI è un ente del terzo settore di primaria importanza sul panorama nazionale e si pone quali fini statutarî l'educazione al patrimonio culturale e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano;
- È comune interesse di PAP e FAI instaurare un rapporto di reciproca collaborazione finalizzato al raggiungimento dei rispettivi fini statutarî e istituzionali;
- In particolare, PAP e FAI intendono cooperare al fine della realizzazione dell'evento denominato "Giornate FAI di Autunno", da tenersi presso gli Scavi di Stabia - Villa San Marco, nelle giornate del 15 e 16 ottobre 2022;
- Il PAP ritiene che la realizzazione del suddetto evento risponda all'interesse pubblico perseguito dal PAP in quanto:

- a) la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali costituiscono compito primario dei diversi livelli istituzionali della Repubblica, come sancisce la Costituzione, attraverso la continua ricerca di forme, strumenti e modalità di leale ed efficace collaborazione istituzionale;
 - b) è necessario il perseguimento di azioni per incrementare la qualità della fruizione, oltre che per favorire l'accesso ai consumi culturali di un pubblico sempre più vasto e variegato, sia per quanto attiene ai musei, alle aree archeologiche ed alle mostre, che agli eventi;
 - c) tra i fini istituzionali del Parco Archeologico vi è la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali;
 - d) uno dei principali effetti della valorizzazione dei beni culturali consiste proprio nella promozione del patrimonio attraverso eventi, mostre, esposizioni, e rassegne culturali volte ad avvicinare il grande pubblico alla scoperta del patrimonio culturale;
 - e) è interesse del Parco diffondere la conoscenza di Pompei e degli scavi di Stabia a livello nazionale ed internazionale con un'attenzione particolare anche a contesti non sempre coinvolti;
 - f) è opportuno per il Parco favorire iniziative di raccordo e di interlocuzione fra le Parti per il coordinamento e l'integrazione delle reciproche azioni volte ad incrementare la valorizzazione e la fruizione dell'offerta culturale;
 - g) L'evento "Giornate FAI di Autunno" rappresenta un'occasione di valorizzazione culturale del Sito Archeologico di Pompei e degli Scavi di Stabia e fornisce un valido contributo alla più ampia diffusione di testimonianze legate a differenti aspetti del panorama culturale italiano;
 - h) sussiste la compatibilità dell'uso con il decoro del sito archeologico di Pompei e degli Scavi di Stabia;
- Con il presente atto le Parti intendono disciplinare l'instaurando rapporto di collaborazione e definire i rispettivi diritti ed obblighi.

Tutto ciò premesso e considerato le Parti, così come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1
(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2
(Oggetto e finalità)

Con la presente convenzione le Parti convengono di instaurare un rapporto di collaborazione per la realizzazione dell'Evento "Giornate FAI di Autunno", da tenersi presso gli Scavi di Stabia - Villa San Marco, nelle giornate del 15 e 16 ottobre 2022.

L'evento sarà realizzato in ottemperanza ai seguenti termini e condizioni:

- a) Nelle giornate del 15 e 16 ottobre 2022 il PAP si impegna a consentire l'accesso al sito culturale di Villa San Marco secondo le modalità organizzative previste solitamente per le giornate FAI;
- b) Sarà onere del FAI adottare gli adempimenti logistici e organizzativi utili a consentire il corretto svolgimento della giornata e del flusso di visitatori, che saranno suddivisi in gruppi, con ingressi ripartiti su molteplici fasce orarie, onde evitare eccessivo affollamento sia all'esterno sia all'interno del sito.
- c) Le visite guidate saranno organizzate e effettuate mediante personale e/o volontari FAI, adeguatamente qualificati, in gruppi di massimo venti persone;

- d) Le visite seguiranno all'interno del sito un itinerario di visita concordato con il PAP;
- e) Nell'ambito della partecipazione alle giornate di visita il FAI potrà richiedere ai visitatori una donazione minima finalizzata al sostegno finanziario dei progetti FAI e renderà possibile l'iscrizione al FAI;
- f) Il FAI pubblicherà l'evento sui propri canali *social* ovvero nelle altre forme ritenute opportune a garantire la conoscibilità dell'iniziativa, coordinandosi con il nostro ufficio stampa in merito ai contenuti e all'utilizzo dei loghi istituzionali;

Art. 3

(Impegni delle Parti)

Nell'ambito di tutte le attività oggetto della presente Convenzione, il FAI si impegna:

- A garantire, anche attraverso rigidi obblighi di sorveglianza dei visitatori che prendono parte alle visite guidate, tutte le misure necessarie al mantenimento del decoro e la conservazione del sito culturale;
- Ad adempiere a tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di responsabilità infortunistica in materia per i propri volontari e nei confronti dei visitatori che prendono parte alle visite guidate;
- A esonerare il Parco Archeologico di Pompei da qualsivoglia responsabilità per i danni eventualmente arrecati dai propri volontari a cose o persone, durante lo svolgimento degli eventi all'interno del Parco e per tutta la fase di esecuzione dell'evento;
- Ad attenersi al controllo ed alle prescrizioni impartite dal PAP;
- A trasmettere, prima dell'avvio delle attività, i nominativi dei volontari che prenderanno parte alla realizzazione dell'evento di cui alla presente convenzione;
- A provvedere al pagamento dei corrispettivi professionali e/o a onorare qualsivoglia pretesa di soggetti assunti e/o contrattualizzati ai fini della realizzazione dell'Evento;
- A non interferire con l'attività del personale dipendente del Parco Archeologico;
- A osservare tutte le prescrizioni normative in essere relative alle misure di sicurezza messe in campo per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID 19 e rispettare i protocolli previsti dall'amministrazione.

Per l'effetto, il FAI garantisce e manleva il PAP da qualsiasi pretesa da parte di terzi e relativa *(i)* ad eventuali rimostranze relative alle modalità di fruizione del sito e della visita guidata, *(ii)* ad eventuali infortuni occorsi ai volontari FAI e/o ai visitatori prenotati per le visite guidate, *(iii)* ad eventuali oneri o corrispettivi professionali di sorta.

Art. 4

(Responsabili)

I referenti nominati dalle Parti ai fini della realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione sono:

- 1) Per il PAP: Arch. Silvia Martina Bertesago;
- 2) Per il FAI: Dott.ssa Giovanna Massa;

Art. 5

(Durata della convenzione)

La convenzione è efficace a far data dalla sua sottoscrizione e cesserà di avere ogni effetto al completamento delle 2 giornate di valorizzazione ivi previste.

Art. 6

Riprese Video

Il FAI assicurerà che eventuali riprese video e/o audio dell'evento verranno effettuate esclusivamente allo scopo di documentazione e archivio dell'Ente stesso, ovvero alla diffusione via internet e alle trasmissioni radiotelevisive per servizi giornalistici e per attività promozionali, nel rispetto del diritto di cronaca e per il tempo necessario per l'acquisizione delle immagini video o audio a tal fine effettuate.

Eventuali riprese video che esulano dalle finalità suddette, andranno espressamente autorizzate e regolamentate previo pagamento dei relativi diritti e royalties ove previsti.

Una copia degli eventuali girati dovrà essere trasmessa al PAP per i medesimi usi di quelli sopra citati.

Art.7

Cessione della convenzione

È fatto espresso divieto al FAI di trasferire in capo a terzi i diritti contemplati nella presente convenzione. La convenzione è incedibile e non trasferibile, viene rilasciata in via non esclusiva.

Art. 8

Trattamento dei dati personali

In ottemperanza a quanto sancito dal regolamento UE n. 2016/679 in tema di General Data Protection Regulation (GDPR) Testo Unico Privacy D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. le parti forniscono il loro consenso al trattamento di dati personali, direttamente o anche attraverso terzi, per l'esecuzione della presente convenzione e per ottemperare ad obblighi previsti da leggi e/o regolamenti in relazione ad adempimenti connessi al presente atto.

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relative all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti GDPR.

Art. 9

Riservatezza

Tutte le informazioni, i dati, le notizie e i documenti che il Parco Archeologico metterà a disposizione del FAI nell'ambito del presente atto dovranno essere considerati rigorosamente riservati e non potranno essere portati a conoscenza di terzi.

Art. 10

Forum competente

Per qualsiasi controversia relativa all'esecuzione del presente atto, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale è competente il Foro di Napoli. Per quanto non previsto nel presente atto o non disciplinato dalla legge o dalle relative norme di attuazione si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 131/86 a cura e spese della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto
Pompei-Milano li, 27 settembre 2022

FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS
Il Direttore Generale
Dott. Davide Usai

Parco Archeologico di Pompei
Gabriel Zuchriegel